

# **TI\_GERICHTE 12.2012.196 vom 15. Mai 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.196](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.196)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.196 du 15 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.196 del 15 maggio 2014

## **Regeste**

Legittimazione attiva - trasferimento di contratto

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

### **E. 2**

Occorre premettere che l'appello di PI 1 Ing. PI 2 e PI 3 ossia il Consorzio C\_\_\_\_\_, parti convenute (1, 2 e 3), e l'appello della società AP 1, intervenuta in lite, sono identici nelle loro motivazioni, come indicato dall'attrice AO 1, che ha presentato una sola risposta. Ne segue che il termine appellanti si riferisce sia ai convenuti 1, 2 e 3 che all'intervenuta in lite.

### **E. 3**

Gli appellanti ritengono avantutto errata la premessa contenuta al considerando 5 del giudizio impugnato secondo la quale dagli atti non emergerebbe traccia che dimostri come dopo la creazione della parte attrice quale SA (ossia il 18 maggio 1998), le \_\_\_\_\_ - o successivamente la \_\_\_\_\_ (costituita in data 12 luglio 1999) - si siano ancora occupate della progettazione o esecuzione della traversale alpina. La premessa è invero esatta e gli appellanti nulla hanno saputo indicare in senso contrario. Essi si limitano a osservare, con riferimento all'art. 1 cpv. 1 lett. a OTrAl (RS 742.104.1), che per la realizzazione dell'asse del San Gottardo della NFTA sono competenti le \_\_\_\_\_. Gli appellanti omettono di considerare che il citato disposto precisa che la progettazione e l'esecuzione dell'opera sono assegnate a un'organizzazione di progetto, ossia AO 1, ma soprattutto che secondo l'art. 7 cpv. 1 OTrAl la Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori. Ora, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e AO 1 sulla progettazione, costruzione e finanziamento della nuova ferrovia transalpina in virtù dell'art.

### **E. 5**

Gli appellanti ritengono che il Pretore sbaglia quando afferma che nella fattispecie non sarebbe stato necessario rispettare la forma scritta per il patto di trasferimento del contratto.

Essi sostengono, da un lato che in particolare per la parte che cede a un'altra i propri diritti è necessaria la forma scritta e che nella fattispecie non vi sarebbe alcun documento volto a comprovare la sostituzione delle \_\_\_\_\_ quale committente al contratto doc. F, d'altro lato che il Pretore avrebbe compreso in modo errato il rinvio ai Regolamenti SIA 102, 103 e 108 contenuto all'art. 5.2 del contratto, dal medesimo emergerebbe che le parti avevano stabilito di applicare la forma scritta. Sull'esistenza di un accordo tra la parte cedente e la parte cessionaria si dirà nel prossimo considerando. Per quanto riguarda la forma della cessione, o trasferimento, di un contratto si osserva quanto segue. Il Tribunale federale, in una sentenza citata sia dal Pretore che dalle parti, ha precisato che allorquando la validità del rapporto contrattuale trasferito non è sottoposta a una forma particolare, neppure vi è sottoposta la sua cessione (TF 19 luglio 2011, inc. 4A\_311/2011, consid. 3.1.2). Il contratto in esame, sia che lo si voglia qualificare come mandato (v. doc. F, art. 1: "Il mandante affida al mandatario l'incarico .....omissis"), sia che lo si voglia qualificare come appalto (come sostenuto in sede di petizione a pag. 15, pt. 11), non è soggetto a forma alcuna (per molti v. Weber ; Basler Kommentar, OR I, 4 a ed., Art. 395 OR, N. 9, Vor Art. 363-379 OR, N. 16) e pertanto la sua cessione, o trasferimento, non necessita della forma scritta come giustamente rilevato dal primo giudice. Gli appellanti sembrano invero confondere le esigenze di forma imposte dalla legge con la volontà delle parti di rispettare una determinata forma. In ogni modo, nel presente caso le parti hanno deciso di concludere il contratto in forma scritta, ma nulla hanno previsto in caso di modifica o trasferimento del medesimo, ipotesi che non hanno invero neppure considerato. Il richiamo ai Regolamenti SIA non aiuta gli appellanti. Come rettamente indicato dal Pretore, l'art. 5.2 del contratto contiene un rinvio ai Regolamenti SIA 102/103/108 che considera determinanti per prestazioni ed onorari (con le precisazioni ivi menzionate riguardo l'inapplicabilità di alcuni articoli e dei regolamenti sull'adeguamento delle tariffe). Come è possibile da ciò dedurre accordi sulla forma scritta in merito a modifiche del contratto non è dato comprendere. È comunque opportuno aggiungere che il Regolamento SIA 103 (l'unico contenuto negli atti) prevede al suo articolo 1.3.1 che il contratto può essere stipulato in forma scritta, orale o con altro atto conforme. Giova ricordare che Regolamenti SIA non versati agli atti non costituiscono un fatto notorio e non possono pertanto essere considerati dal giudice (v. da ultimo II CCA 14 aprile 2014, inc. 12.2012.143, c. 8.1 e riferimenti). Dal momento che per la validità del rapporto contrattuale in esame non era richiesta alcuna forma particolare, le dichiarazioni testimoniali di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ (quest'ultima dinnanzi ad altra autorità giudiziaria e concernente un altro tema: v. doc. NNN) relativi alle asserite abitudini delle FFS, invero verosimilmente legate a esigenze di prova, come precisato dalla parte appellata, sono irrilevanti ai fini del giudizio.

## **E. 6**

Il Pretore ha considerato che il passaggio di diritti e oneri contrattuali tra le \_\_\_\_\_ e AO 1 era dimostrata dal doc. SS (Übernahmevertrag zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen und der AO 1 in Gründung del 12 maggio 1998) e confermata dal doc. U (decisione 4 maggio 1999 del DATEC concernente l'approvazione dei piani relativi all'Attacco intermedio di). Gli appellanti obiettano che l'Übernahmevertrag sarebbe semplicemente un contratto in virtù del quale le \_\_\_\_\_ avrebbero trasferito ad AO 1 gli attivi e i passivi di una determinata Sonderrechnung, neppure allegata agli atti; di conseguenza contestano che i diritti e i doveri inerenti il rapporto contrattuale doc. F possano rientrare nel novero degli attivi e passivi ceduti. Essi ribadiscono che se vi fossero ancora diritti e doveri inerenti il contratto doc. F, essi avrebbero continuato ad essere gestiti

dalle \_\_\_\_\_ (e in seguito da \_\_\_\_\_), eventualmente rappresentate da AO 1, come stabilito dall'OTrAl. Le censure degli appellanti sono manifestamente infondate per più di una ragione. In primo luogo, come spiegato al considerando 3, dal mese di ottobre 2000 AO 1 era l'unica responsabile della progettazione e della realizzazione della linea di base del San Gottardo, in virtù della Convenzione con la Confederazione Svizzera e delle basi legali ivi citate. Già da questa constatazione deriva che da quel momento il contratto doc. F non avrebbe più potuto essere gestito dalle \_\_\_\_\_ (né dalle \_\_\_\_\_), ciò che già sarebbe sufficiente per respingere l'appello su questo punto. Come poi le \_\_\_\_\_ avrebbero potuto continuare a essere rappresentate da AO 1, ossia una parte della sua organizzazione interna che non esisteva più dalla costituzione di AO 1 nel maggio 1998, risulta incomprensibile. In secondo luogo, gli appellanti si limitano a una lettura parziale del doc. SS. La premessa del contratto è perfettamente chiara: le \_\_\_\_\_, in virtù dell'Accordo con la Confederazione Svizzera (in merito v. FF 2000 V pag. 4871 a 4876), si obbligano a costituire una società anonima da esse controllata per la costruzione della linea di base del San Gottardo e per il raccordo della Svizzera orientale nonché a trasferirle tutti i diritti e doveri necessari all'adempimento di questo compito (v. doc. SS, pag. 2, primo periodo). Il termine Sonderrechnung è citato in relazione all'Ordinanza sui conti speciali di costruzione della ferrovia transalpina (RS 742.104.4, v. anche RU 1993 pag. 2527 seg.) (v. doc. SS, pag. 2, secondo periodo). In virtù di questa Ordinanza le \_\_\_\_\_ (come pure \_\_\_\_\_ per quanto di sua competenza) erano tenute all'allestimento di conti speciali di costruzione - da gestire indipendentemente dai conti ordinari - che comprendevano un rapporto finanziario e un conto degli investimenti (v. Ordinanza citata, in particolare art. 1, 3 e 4). Il rapporto finanziario doveva contenere informazioni, tra l'altro, sullo stato dei lavori e lo stato degli impegni sottoscritti (v. Ordinanza citata, art. 5). È pertanto evidente che dal momento in cui AO 1 ha assunto nei confronti della Confederazione Svizzera la responsabilità della progettazione e della realizzazione dell'opera (v. doc. A, art. 4, in FF 2000 V, pag. 4878), i conti speciali di costruzione dovevano esserle trasferiti, ciò che appunto prevede l'Übernahmevertrag nella sua premessa e al punto 1 (v. doc. SS, pag. 2). L'assunzione degli attivi e dei passivi implica pertanto l'assunzione di tutti gli impegni sottoscritti ai fini della realizzazione dell'opera, quindi pure del doc. F. In aggiunta è ancora utile indicare che l'art. 3 dell'Übernahmevertrag precisa che, con l'assunzione degli attivi e dei passivi dei conti speciali, AO 1 subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi delle \_\_\_\_\_, tra i quali, ovviamente, quelli legati al contratto doc. F.

## **E. 7**

Il Pretore, alla luce dei documenti esaminati ai considerandi 5.4.1 a 5.4.4 del suo giudizio, ha considerato dimostrato il fatto che i convenuti 1, 2 e 3 erano a conoscenza del subingresso della parte attrice nel contratto e non lo avevano contestato, in altri termini lo avevano accettato per atti concludenti. Gli appellanti negano l'esistenza di un consenso per atti concludenti da parte dei membri pro tempore del Consorzio C \_\_\_\_\_ evidenziando in particolare quanto segue: i convenuti non hanno mai ricevuto un'offerta di sostituzione del partner contrattuale, né accettato o manifestato di accettare AO 1 quale nuovo partner contrattuale e al riguardo fanno riferimento alle dichiarazioni testimoniali di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; dal doc. T (decisione 30 giugno 2000 del DATEC, approvazione dei piani del progetto Polmengo – Chiggogna Caviencia) non si può dedurre un accordo del Consorzio C \_\_\_\_\_ a un trasferimento di diritti e oneri inerenti al doc. F; la richiesta di pagamento di cui al doc. TT (fattura 20 dicembre 2000 trasmessa dal

C \_\_\_\_\_ ad AO 1 con riferimento al contratto 97.30.054) non permette di fondare la conoscenza del cambio di partner contrattuale e il primo giudice ha omesso di considerare il plico di fatture di cui al doc. 30 dal quale emerge che richieste di pagamento sono state indirizzate alla Direzione generale \_\_\_\_\_ anche dopo la costituzione di AO 1; i protocolli delle riunioni 13 luglio 2005 (v. doc. 10) e 16 ottobre 2006 (v. doc. 7) nonché le lettere inviate dal Consorzio C \_\_\_\_\_ ad AO 1 (v. doc. C) sono ininfluenti dal momento che non fanno riferimento al contratto doc. F; infine la rinuncia alla prescrizione è stata allestita “nei confronti del partner contrattuale” (v. doc. L) e non in favore di AO 1.

## **E. 8**

Prima di chinarsi sugli argomenti posti dal Pretore a fondamento del proprio giudizio e sulle censure degli appellanti, è opportuno ribadire quanto già sopra emerso (v. in particolare considerando 3), ossia che dal mese di ottobre 2000 AO 1 era unica responsabile per la realizzazione della linea base del San Gottardo, ciò che risultava in modo chiaro dall’Ordinanza sul traffico alpino (OTrAl: RS 742.104.1), dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e AO 1 (v. doc. A e FF 2000 V 4877 seg) e dall’estratto dal Registro di commercio di questa società (v. doc. B). Ora, un consorzio di ditte coinvolte nella progettazione e costruzione di opere connesse alla linea di base del San Gottardo non poteva ignorare le normative sopra indicate, oggetto di pubblicazione e quindi facilmente accessibili, e non può pertanto ora ragionevolmente sostenere, come a più riprese in questa sede, che le \_\_\_\_\_ (o \_\_\_\_\_) fossero rimaste titolari della realizzazione dell’asse del Gottardo e che loro rappresentante era rimasta la Direzione di progetto AO 1, ossia un’emanazione interna dell’organizzazione delle FFS non più esistente dalla costituzione di AO 1. Il teste \_\_\_\_\_ (già contitolare dello PI 1, poi nel Consiglio di amministrazione di \_\_\_\_\_ fino al 2007, ossia una delle parti convenute), sul quale si appoggiano gli appellanti per sostenere la loro tesi, ricorda perlomeno che “...ad un certo momento è stata fondata la Società anonima \_\_\_\_\_; se non erro era l’anno 2000”, per poi poco dopo aggiungere “Questo però in relazione al contratto doc. F nulla ha cambiato. Noi in relazione a questo contratto abbiamo sempre avuto a che fare con le \_\_\_\_\_; ...” (verbale di udienza 2 maggio 2012, pag. 6). Ora, ciò è impossibile da un lato poiché come appena spiegato dalla sua costituzione AO 1 era l’unica responsabile della progettazione e della realizzazione dell’infrastruttura, d’altro lato poiché le \_\_\_\_\_ avevano ceduto alla citata società tutti i diritti e gli oneri connessi a detta realizzazione, come diffusamente spiegato al considerando 6, e pertanto non potevano in alcun modo più occuparsi del contratto doc. F. In altri termini, l’ing. \_\_\_\_\_ quale firmatario del contratto in parola, e con lui le altre parti convenute, non potevano ignorare alla luce delle descritte circostanze (ossia la costituzione di AO 1 e la conseguente uscita di scena delle \_\_\_\_\_) il cambiamento del partner contrattuale. Quanto affermato dall’ing. \_\_\_\_\_ è poi smentito, seppur indirettamente, dal doc. C (in particolare pag. 1), ossia dalla comunicazione 23 ottobre 2002 delle modifiche nell’organizzazione del C \_\_\_\_\_ ad AO 1 e non alle \_\_\_\_\_. Gli appellanti richiamano poi invano la testimonianza di \_\_\_\_\_ (contitolare dello PI 1 in seguito PI 1 per sorreggere la loro tesi. Il citato teste ha dichiarato che con l’avvento di AO 1 vi era stato secondo lui un cambiamento di committente, salvo precisare che “Per me il cambiamento consisteva nel fatto che da allora i nuovi contratti sarebbero stati conclusi con AO 1 (v. verbale udienza 6 giugno 2012, pag. 15 i. f.). Senonché, la firma di nuovi contratti nulla ha a che vedere con il tema in esame, ossia il cambiamento, o sostituzione, di una parte in un contratto già firmato. E in merito al contratto doc. F si osserva che l’ing. \_\_\_\_\_ appare confuso: dapprima ricorda di

essersi occupato di quella fattispecie unicamente dal 2002, poi precisa di aver saputo della problematica relativa al deposito \_\_\_\_\_ unicamente nel 2007, infine afferma che “Del contratto doc. F non ne conoscevo l’esistenza” (v. verbale citato, pag. 15). Da qui, nuovamente, l’inutilità per gli appellanti di questa testimonianza. A proposito della testimonianza di \_\_\_\_\_, pure citata dagli appellanti, si dirà oltre. Già per i motivi indicati in questo considerando, gli appellanti non possono validamente sostenere di non aver saputo del cambiamento del partner contrattuale e di non averlo accettato, come indicato dal Pretore, per atti concludenti, e cioè senza formulare obiezioni al cambiamento intervenuto. Irrilevanti diventano pertanto le tesi appellatorie e in particolare quella secondo cui i membri pro tempore del Consorzio C \_\_\_\_\_ non avrebbero mai ricevuto un’offerta di sostituzione del partner contrattuale, esigenza peraltro non indispensabile ai fini del perfezionamento della stessa (in questo senso v. SJZ 97 (2001) a pag. 329).

## **E. 9**

Il Pretore è giunto al convincimento della conoscenza da parte del Consorzio C \_\_\_\_\_ del subingresso dell’attrice nel noto contratto sulla base degli elementi illustrati al considerando 5.4 (5.4.1 a 5.4.4) del suo giudizio, che vanno ovviamente considerati nel loro insieme, come indicato peraltro al considerando 5.4.5. Le censure degli appellanti, che con la loro personale interpretazione tentano di sminuire la rilevanza dei documenti citati nel giudizio impugnato, sono destinate all’insuccesso. È vero che il doc. T, ossia la decisione 30 giugno 2000 del DATEC che a pag. 3, pt. 2, precisa l’avvenuto trasferimento dei diritti e doveri inerenti il progetto della galleria di base del San Gottardo dalle \_\_\_\_\_, rappresentate dalla Direzione generale, ad AO 1 a partire dal 12 maggio 1998, non è stato formalmente intimato al Consorzio C \_\_\_\_\_. Quest’ultimo non può tuttavia ragionevolmente sostenere di ignorare il contenuto di una decisione che aveva esaminato e approvato, con le precisazioni contenute nei considerandi, anche i piani dallo stesso allestiti, con particolare riferimento al doc. R. Non è cioè credibile che il Consorzio C \_\_\_\_\_ abbia presentato i documenti R e S per poi disinteressarsi del progetto, contrariamente peraltro ai suoi doveri contrattuali (v. doc. F, art. 1 e sopra considerando 4). A ragione il primo giudice ha quindi dedotto che i convenuti erano venuti a conoscenza di quella decisione e così del cambiamento di titolarità del progetto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Pretore non ha affatto dimenticato il doc. 30 (invero erroneamente indicato quale doc. 130 al considerando 5.4.2 del giudizio impugnato). Il medesimo è comunque di scarsa portata. Il primo giudice ha giustamente posto l’accento sul doc. TT, ossia la fattura che il Consorzio C \_\_\_\_\_ ha indirizzato ad AO 1 in data 20 dicembre 2000. Gli appellanti sostengono, appoggiandosi sulla testimonianza di \_\_\_\_\_ (impiegato amministrativo presso lo Studio \_\_\_\_\_ dal 1990 al 2001: v. verbale udienza 2 maggio 2012, pag. 8), che si tratterebbe di un nuovo formulario per i pagamenti inviato da \_\_\_\_\_ al segretariato del C \_\_\_\_\_ e che da questo fatto non si potrebbe dedurre l’accettazione di un nuovo partner contrattuale. A torto. A prescindere dal fatto che il teste non aveva mai visto il doc. TT prima della sua audizione e quindi ha espresso una sua personale opinione sull’intestazione del destinatario della fattura (v. verbale citato, pag. 8 i.f, 9), la tesi, peraltro non dimostrata, della richiesta di pagamento pervenuta dalle \_\_\_\_\_ è smentita da quanto sopra esposto, ossia dal fatto che dal maggio 1998 queste ultime non si occupavano (né potevano occuparsi) degli aspetti di progettazione e realizzazione della linea di base del San Gottardo. La tesi degli appellanti è comunque pretestuosa. La parte che riceve un formulario con indicazioni diverse da quelle riportate nel contratto (v. doc. F, pag. 5) è tenuta a procedere ai necessari accertamenti e alle

dovute verifiche. Nelle descritte circostanze viola cioè il principio della buona fede la parte che chiede il pagamento a un soggetto giuridico (AO 1) e poi pretende che il partner contrattuale sia un altro soggetto giuridico (\_\_\_\_\_o \_\_\_\_\_). In conclusione anche dalla fattura doc. TT il Pretore ha logicamente e correttamente dedotto la conoscenza e l'accettazione da parte dei convenuti 1, 2 e 3 del nuovo partner contrattuale. Gli appellanti sostengono che i membri del Consorzio C\_\_\_\_\_ avevano rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione "nei confronti del partner contrattuale" (v. doc. L) esprimendo così già in quel contesto di non riconoscere tale veste ad AO 1 e contestano la tesi del Pretore secondo il quale una riserva in merito alla legittimazione di AO 1 sarebbe stata formulata per la prima volta solo con la lettera 30 maggio 2008 (v. doc. 29). Anche questa censura va respinta siccome pretestuosa. In effetti, con lettera 20 giugno 2007 AO 1, dopo aver precisato che nel maggio 1998 era entrata come partner al posto delle \_\_\_\_\_, ha chiesto al Consorzio C\_\_\_\_\_ (e più precisamenti a tutti i componenti del medesimo) una dichiarazione di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione per quanto riguarda il contratto n. \_\_\_\_\_ (v. doc. I). I membri del C\_\_\_\_\_ hanno trasmesso ad AO 1 una prima dichiarazione di rinuncia nei confronti del partner contrattuale a sollevare l'eccezione di prescrizione in riferimento al contratto n. \_\_\_\_\_, con la precisazione che la rinuncia non costituiva riconoscimento alcuno della responsabilità e/o pretese di AO 1 (v. doc. L). Ora, è evidente che, a fronte dei chiari termini usati da AO 1 nella sua lettera 20 giugno 2007, essa non poteva in alcun modo dedurre una contestazione della sua qualità di parte subentrata al contratto n. \_\_\_\_\_ dalla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. Detto altrimenti, le dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione (v. doc. L) non contengono alcuna esplicita contestazione della legittimazione di AO 1 in relazione al contratto \_\_\_\_\_. Anche in questo caso il Pretore ha giustamente osservato che la prima contestazione della legittimazione di AO 1 a far valere pretese derivanti dal contratto doc. F è avvenuta il 30 maggio 2008 (v. doc. 29). Il Pretore ha così considerato inammissibile da parte del \_\_\_\_\_ contestare la legittimazione di AO 1 oltre 11 mesi dopo la richiesta di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione e, giova qui aggiungere, 10 anni dopo la costituzione di questa società. Alla luce di tutte queste considerazioni la conclusione del Pretore secondo il quale il fascicolo processuale dimostra che la parte convenuta era a conoscenza del subingresso dell'attrice nel contratto doc. F e che non lo ha contestato (inteso prima del maggio 2008 e con ciò in modo strumentale alle richieste risarcitorie) risulta corretta e dev'essere pertanto confermata.

#### **E. 10**

Le spese processuali seguono l'integrale soccombenza degli appellanti, tenuti a rifondere all'attrice un'adeguata indennità a titolo di ripetibili di appello. Le spese processuali sono determinate in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e

#### **E. 13**

LTG, tenuto conto da un lato che il contenuto dei due appelli è identico, d'altro lato però che in considerazione di un valore di causa superiore a 7,6 milioni di franchi non è possibile procedere alla semplice riduzione del 50% (in base all'art. 13 LTG) dell'importo fissato dal Pretore, manifestamente troppo esiguo. Le ripetibili sono fissate in base agli art. 11 e 13 Rtar, con la precisazione che la presente fattispecie risulta ben più laboriosa e complessa di quella decisa dal Pretore nella sentenza 28 ottobre 2010 (inc. OA.2010.104) relativa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Consorzio I\_\_\_\_\_ (v. anche II CCA 20 gennaio 2011, inc. 12.2010.215). Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale

federale alle condizioni previste all'art. 93 LTF. Il valore di causa determinante ai fini dell'art. 74 cpv. 1 LTF è di fr. 7'640'354.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.